

REGIONE SICILIANA

A.R.N.A.S. “CIVICO - DI CRISTINA – BENFRATELLI”

DI PALERMO - P. IVA 05841770828

Scrittura privata relativa al servizio di gestione, distribuzione e fornitura dei gas medicinali e tecnici, compresa la manutenzione e l'esecuzione di lavori impiantistici per gli impianti di stoccaggio e le reti di distribuzione nei presidi e gli stabilimenti ospedalieri dell'ARNAS “Civico Di Cristina Benfratelli”.

TRA

l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione “Civico, Di Cristina Benfratelli” (di seguito per brevità denominata anche ARNAS) in persona del Direttore Amministrativo dott. Francesco Paolo Tronca, giusta delega conferita con atto deliberativo di delega del Direttore Generale prot. n. 437 del 30.03.2022, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda stessa

E

l'aggiudicataria (detta di seguito anche Ditta, fornitore) nella persona di Ludovic Henri Roland Lefevre, nato a Grenoble (F) il 16.01.1968, in qualità di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della AIR LIQUIDE Sanità Service S.p.A., con sede legale in Milano, via Calabria n 31, codice fiscale 01738810975- partita IVA 12906300152, che intervengono e sottoscrivono separatamente il seguente contratto,

Si conviene e si stipula quanto forma oggetto dei seguenti articoli:

Art. 1 – Determinazioni preliminari

Le parti danno atto che con deliberazione del Direttore Generale dell'ARNAS n. 947 del 26.07.2021, ai sensi dell'art 33 comma 1 del D.Lgs. n 50/2016, è stato aggiudicato alla ditta AIR LIQUIDE Sanità e Servizi S.p.A. il servizio di gestione, distribuzione e fornitura dei gas medicinali e tecnici, compresa la manutenzione e l'esecuzione di lavori impiantistici per gli impianti di stoccaggio e le reti di distribuzione nei presidi e gli stabilimenti ospedalieri dell'ARNAS “Civico Di Cristina Benfratelli”, per un importo a corpo pari ad € 8.164.738,32 (per anni cinque oltre un anno di eventuale proroga, comprensivo dell'importo una tantum),

oltre € 400.000,00 per lavori da corrispondere secondo la quantità effettiva delle opere eseguite ed € 13.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, detti importi da considerarsi oltre oneri fiscali.

Art. 2 - Obblighi del committente

L'ARNAS si obbliga, dopo le verifiche di rito, a procedere ai pagamenti scaturenti dall'espletamento del servizio di gestione, distribuzione e fornitura dei gas medicinali e tecnici, compresa la manutenzione e l'esecuzione di lavori impiantistici per gli impianti di stoccaggio e le reti di distribuzione nei presidi e gli stabilimenti ospedalieri dell'ARNAS "Civico Di Cristina Benfratelli", sino alla scadenza del rapporto obbligatorio.

Art. 3 - Fonti regolatrici del rapporto

L'esecuzione della presente scrittura privata è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo, dalle disposizioni contenute nel Bando e nel Capitolato Speciale d'Appalto (CSA), di cui l'impresa è a conoscenza, avendone accettato integralmente il contenuto, e i correlati impegni e obblighi, sottoscrivendolo in sede di gara; osservare, altresì, tutti gli adempimenti previsti nell'offerta tecnica prodotta in sede di gara ai sensi dell'art 16 del Disciplinare di Gara; dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; dalle norme applicabili in materia di contratti della Pubblica Amministrazione; dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non espressamente regolato dalle disposizioni sopra richiamate; dalla normativa che disciplina la fornitura di che trattasi a cui si fa espresso rinvio. L'esecuzione del presente contratto è assegnata alla U.O.C. Gestione Tecnica dell'ARNAS.

Art. 4 - Oggetto e luogo della prestazione

L'ARNAS, come sopra rappresentata, si obbliga a chiedere le prestazioni oggetto dell'appalto alla società aggiudicataria come in atto rappresentata, alle condizioni contenute nel C.S.A., sottoscritto per accettazione dal contraente, ed individuate nell'offerta proposta dall'operatore economico. Il luogo in cui si svolgerà la fornitura è costituito dai vari presidi e gli stabilimenti ospedalieri dell'ARNAS, così come previsto dal CSA.

Art. 5 - Cauzione

A garanzia di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto, la Ditta ha già prestato cauzione definitiva rilasciata da INTESA SANPAOLO S.p.A. con n.

01383/8200/00852071/3696/2021 del 12.08.2021 di € 1.476.193,40. La garanzia opera per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal medesimo.

In caso di inadempimento, l'ARNAS potrà rivalersi sui crediti della stessa fino alla concorrenza del danno subito, rimanendo impregiudicata ogni altra eventuale azione risarcitoria.

Art. 6 - Obblighi e adempimenti a carico dell'aggiudicataria

Sono a carico dell'aggiudicataria tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale. La Ditta si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente contratto a regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel C.S.A., nell'offerta, nonché nel presente contratto.

Le parti potranno modificare le modalità del servizio previa sottoscrizione di apposito accordo modificativo da rendersi in forma scritta.

Il Fornitore si obbliga ad osservare gli impegni assunti del CSA a cui si fa espresso rinvio.

Il Fornitore si obbliga altresì a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa nazionale ed europea, di cui all'allegato X del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. -

Art. 7 – Corrispettivo, prezzi

L'ARNAS pagherà l'importo complessivo del contratto da considerarsi a corpo per i 5 anni, per l'importo di € 6.803.948,60, che determina un canone annuale di € 1.306.789,72 (comprensivo dell'importo una tantum), oltre € 400.000,00 per lavori da corrispondere secondo la qualità effettiva delle opere eseguite e € 13.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, detti importi da considerarsi oltre oneri fiscali.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni in vigore successivamente alla presente stipula resteranno ad esclusivo carico della Ditta, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale, e l'impresa non potrà pertanto avanzare pretesa di compensi a tale titolo, assumendosene ogni relativa alea.

Art. 8 - Responsabilità

L'impresa è responsabile della perfetta esecuzione del servizio e risponderà di eventuali danni causati a persone o cose conseguenti allo svolgimento dello stesso o comunque connessi

all'esecuzione del presente contratto, ivi compresi quelli, di qualsiasi natura, cagionati eventualmente dai propri dipendenti.

L'impresa dovrà osservare tutti gli obblighi specificati nel CCNL di categoria.

Art. 9 - Durata del contratto

Il presente contratto ha un'efficacia di 60 mesi e potrà essere rinnovato per 12 mesi, che decorrono dalla data di redazione del verbale di avvio del servizio redatto in data 24.09.2021, dal DEC dott.ssa Patrizia Marrone in contraddittorio con l'Air Liquide Sanità Service S.p.A., con efficacia ricognitiva delle prestazioni erogate dal 24.09.2021 alla data di sottoscrizione del presente contratto.

Per quanto riguarda le modalità, l'esecuzione del servizio, la validità dei prezzi e le norme disciplinanti l'esecuzione della fornitura si fa rinvio a quanto previsto dal C.S.A. e tutto quello previsto nell'offerta tecnica prodotta in sede di gara ai sensi dell'art 16 del Disciplinare di Gara.

Art. 10 - Riservatezza

L'aggiudicataria ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto. Si impegna, altresì, ad imporre l'obbligo di riservatezza a tutte i soggetti che direttamente od indirettamente vengano a conoscenza delle informazioni riservate. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che la Ditta sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione, essa si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla vigente normativa sulla privacy e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Si applica il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) ed i principi in esso contenuti, in combinato con il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. N. 196/2003 e s.m.i.-

Art. 11 - Fatturazione e pagamenti

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato dall'Amministrazione in favore della Ditta per il servizio di gestione, distribuzione e fornitura dei gas medicinali e tecnici, compresa la manutenzione e l'esecuzione di lavori impiantistici per gli impianti di stoccaggio e le reti di

distribuzione per un periodo pari a 5 (cinque) anni presso i presidi e gli stabilimenti ospedalieri dell'ARNAS Civico Di Cristina Benfratelli, sarà liquidato con cadenza mensile posticipata a fine mese a seguito dell'emissione della fattura ed acquisizione da parte delle figure di competenza dell'attestazione di corretto servizio reso.

Art. 12 - Penali

In caso di inadempienza degli obblighi contrattuali assunti dall'appaltatore, l'Ente appaltante potrà pretendere, oltre all'obbligo di porre rimedio all'inadempimento accertato entro il termine stabilito in sede di contestazione, anche il pagamento di sanzioni il cui valore è desumibile all'art.21 del Capitolato Speciale d'Appalto, in ragione della gravità della violazione e dell'importanza rivestita dall'obbligazione inadempita, avuto riguardo all'interesse dell'Ente appaltante.

Per inadempimenti particolarmente gravi che arrechino notevole danno, anche d'immagine (per esempio, in caso di sospensione o abbandono del servizio) l'A.R.N.A.S. potrà trattenere a titolo di sanzione un importo fino alla somma prevista dalla fidejussione oltre al risarcimento danni, da corrispondere unitamente al primo versamento utile.

Art. 13 - Risoluzione

Nei casi di inadempimento della Ditta anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto l'ARNAS ha la facoltà di considerare risolto, in tutto od in parte, di diritto il presente contratto e di incamerare definitivamente la cauzione, nonché di procedere nei confronti dell'aggiudicatario per il risarcimento del danno. In tutti i casi di risoluzione l'ARNAS procederà all'incameramento della cauzione, salvo il risarcimento del maggior danno. L'ARNAS avrà inoltre la facoltà di procedere all'esecuzione del contratto in danno della ditta. Si rinvia comunque alle ipotesi contemplate dall'art.108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.-.

Qualora Air Liquide Sanità Service S.p.A. non adempia ad uno degli obblighi posti a suo carico e non vi ponga rimedio nel termine di 15 (quindici) giorni dalla diffida ad adempiere, ARNAS potrà risolvere il Contratto ai sensi del 1454 C.C.

Art. 14 - Recesso

L'ARNAS, ai sensi dell'art.109 del D.Lgs. 50/2016, si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal presente contratto, in tutto od in parte, in qualsiasi momento, con un

preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi al fornitore con lettera raccomandata AR o PEC .

Art. 15 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

E' vietata la cessione del contratto a pena di nullità come dispone l'art.105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Ai sensi dell'art.106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., relativo all'opponibilità della cessione dei crediti alle stazioni appaltanti, l'ARNAS, per ragioni di natura tecnico-organizzativa, esprime la volontà di non accettare qualunque forma di cessione di credito da corrispettivo dovuto all'aggiudicatario.

Art. 16 – Subappalto

L'Impresa si è riservata di affidare in subappalto, alla ditta ISENET BIOBANKING srl, per un importo di € 933.287,30 complessivi, di cui € 763.195,20 per la manodopera e di € 15.026,00 per gli oneri di sicurezza, per il servizio di manutenzione degli impianti di stoccaggio e distribuzione gas medicali e alla ditta BROMATOS snc., per un importo annuo di € 43.750,00 di cui € 12.750,00 per la manodopera e di € 875,00 per oneri di sicurezza, per il servizio qualità dei gas. Si applicano le disposizioni dell'art. 105 del Codice.

L'Impresa si impegna a depositare presso l'Amministrazione, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto: l'originale o la copia autentica dei contratti di subappalto che devono indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici, dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dalla documentazione di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ivi inclusi i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, dichiarazione dell'appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore, qualificazione/certificazione prescritti dal D. Lgs. n. 50/2016 per l'esecuzione delle attività affidate. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all'uopo previsto, l'ARNAS procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del sub-appalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione. I subappaltatori dovranno

mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti l'ARNAS revocherà l'autorizzazione. L'impresa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni deve acquisire una autorizzazione integrativa. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L'Impresa è responsabile in via esclusiva nei confronti dell'ARNAS dei danni che dovessero derivare alla Amministrazione medesima o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne l'ARNAS da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del combinato disposto dal GDPR 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 105, comma 13, lett. a) e c), del D. Lgs. n. 50/2016. Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposta verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016. Trova applicazione l'art. 105, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. al ricorrere dei prescritti presupposti. Ove tale previsione non sia applicata, e salvo diversa indicazione del

direttore dell'esecuzione, l'Impresa si obbliga a trasmettere all'ARNAS entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore.

In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'ARNAS può risolvere il Contratto Esecutivo.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, il Fornitore si obbliga a comunicare all'ARNAS il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle prestazioni affidate.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.

L'Amministrazione provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC) n. 1 del 10/01/2008.

Art. 17 - Trattamento dei dati personali

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Contratto - le informazioni di cui all'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

Con la sottoscrizione del presente Contratto la Ditta, accertata la sua capacità di assicurare ed essere in grado di dimostrare l'adozione ed il rispetto di misure tecniche organizzative adeguate ad adempiere alla normativa e regolamentazione in vigore sul trattamento dei dati personali, è altresì designato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (di seguito anche il "Regolamento UE" o "GDPR") e dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003, (di seguito anche Codice privacy), nonché della normativa italiana di adeguamento al GDPR. Il Responsabile del trattamento dovrà attenersi agli obblighi e alle istruzioni impartite dall'ARNAS, in qualità di Titolare del trattamento, nonché in altro atto di natura contrattuale (verbali di affidamento o documentazione tecnica avente rilevanza

contrattuale) e alle eventuali ulteriori istruzioni che il Titolare dovesse ragionevolmente impartire per garantire la protezione e sicurezza dei dati personali.

La Ditta è autorizzata al trattamento dei dati personali di cui al presente Contratto esclusivamente per le finalità ivi indicate, pertanto eventuali trattamenti, comunicazioni, cessioni di dati personali per finalità diverse da quelle indicate nel contratto dovranno essere espressamente e specificatamente autorizzate dal Titolare.

Resta inteso che, in caso di inosservanza da parte della Ditta di uno qualunque degli obblighi e delle istruzioni previsti nel presente Articolo e nell'Allegato Privacy, l'ARNAS potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il Contratto ed escutere la garanzia definitiva, fermo restando che la Ditta sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne all'ARNAS e/o a terzi".

Art. 18 - Spese

Tutte le spese inerenti e consequenziali al presente atto, eventualmente, in caso d'uso, nessuna esclusa, sono a carico dell'aggiudicatario. Le parti, dichiarano, concordemente, che quanto contenuto nella presente scrittura privata è conforme alla loro volontà e che rinunciano, alla lettura degli allegati di gara, loro noti.

Art. 19 - Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è competente, in via esclusiva, il Foro di Palermo.

Art. 20- Flussi Finanziari

La Ditta AIR LIQUIDE Sanità Service spa in esecuzione del disposto dell'art. 3 della L. 136/2010, assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, e rappresenta che il conto dedicato è il seguente: Intestato a AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA, IBAN-IT29X0100501604000000000153

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, la Ditta si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che l'ARNAS, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare

previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a/r o PEC qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'ARNAS e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Palermo. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

L'ARNAS verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'ARNAS, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata legge, restando inteso che l'ARNAS, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratti. L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le

generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Art. 21 – Invariabilità del corrispettivo

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi.

Art. 22 - Adempimenti della Ditta derivanti dal Protocollo di legalità

Il Fornitore si impegna a rispettare gli impegni derivanti dal Protocollo di legalità pubblicato sul sito dell'ARNAS, a cui si fa espresso rinvio.

Il presente contratto occupa n.11 (undici) facciate, e n. 22 (ventidue) articoli, comprese le sottoscrizioni.

Palermo, li 12 luglio 2022

Il legale rappresentante dell'ARNAS Civico, Di Cristina e Benfratelli di Palermo

Il Direttore Amministrativo, dott. Francesco Paolo Tronca, giusta delega conferita con atto deliberativo prot. n. 437 del 30.03.2022, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda stessa

Per l'Impresa Air Liquide Sanità Service S.p.A.

Il legale rappresentante della Ditta

Ludovic Henri Paul Roland Lefevre

Sottoscritto digitalmente

Agli effetti e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c. c., il sottoscritto dichiara di accettare tutte le condizioni contenute nel presente contratto e di approvare specificamente la disposizione di cui all'art. 19 che così recita: "Per tutte le controversie nascenti dal presente atto è competente, in via esclusiva, il Foro di Palermo".

Air Liquide Sanità Service S.p.A.

Il legale rappresentante della Ditta

Ludovic Henri Paul Roland Lefevre

Sottoscritto digitalmente